

## **INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROVINCIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE PROVINCIALE 12 MARZO 2002, N. 4**

A) Possono chiedere l'iscrizione all'albo provinciale di cui all'*articolo 8 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4* gli organismi della cooperazione sociale e di utilità sociale non lucrativi, operanti da almeno due anni sul territorio provinciale, che svolgono attività di cooperazione sociale e di utilità sociale e che abbiano un atto costitutivo e uno statuto con i seguenti requisiti:

- a) denominazione;
- b) sede legale;
- c) oggetto sociale attinente agli scopi di cui alla legge 4 del 2002;
- d) rispetto, nello svolgimento dei servizi di cui alla citata legge, dei requisiti strutturali ed organizzativi e delle modalità per la loro realizzazione stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della medesima;
- e) attribuzione della rappresentanza legale;
- f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con la previsione dell'elettività delle cariche sociali;
- g) non operino discriminazioni nell'iscrizione e accoglienza dei bambini;
- h) i diritti e doveri degli associati, nonché i criteri per la loro ammissione ed esclusione;
- i) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e l'approvazione degli stessi da parte dell'assemblea dei soci;
- j) le modalità di scioglimento dell'organismo di utilità sociale con l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale, ovvero, per le cooperative, l'obbligo di devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo alla cooperazione di cui all'articolo 2514 del Codice Civile.

B) La domanda può essere presentata in qualsiasi momento, direttamente o per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al servizio provinciale competente in materia di scuola materna, con sede in via Gilli 3 a Trento.

La domanda sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere la dichiarazione del legale rappresentante relativa a denominazione, sede e codice fiscale, al settore prevalente di attività, al numero di aderenti e deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) atto costitutivo e statuto in copia semplice;
- b) ultimo bilancio o conto consuntivo approvato;
- c) fotocopia del documento di identità del dichiarante (limitatamente all'ipotesi in cui la domanda non sia sottoscritta dal dichiarante in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione);
- d) la localizzazione dei servizi erogati.

C) All'iscrizione all'albo provinciale provvede il dirigente il servizio competente in materia di scuola materna, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al primo paragrafo, entro 180 giorni dalla presentazione della domanda. Qualora la domanda non venga approvata entro tale termine, o non si renda necessaria una sospensione dello stesso nei casi di cui all'*articolo 3 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23*, essa si intende respinta. Dell'esito della domanda è data in ogni caso comunicazione al richiedente e al comune in cui ha sede l'organismo richiedente.

Il possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi ed il rispetto delle modalità per lo svolgimento dei servizi, di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 4 del 2002, costituiscono condizione per il mantenimento dell'iscrizione all'albo provinciale. Alla verifica del possesso di tali requisiti provvede, per i servizi aventi sede nel proprio territorio, il comune, attraverso l'effettuazione di periodici controlli. L'eventuale accertato mancato possesso dei requisiti viene segnalato dal comune al competente Servizio della Provincia che provvede alla diffida del soggetto gestore al rispetto dei requisiti mancanti, cancellando in caso di inottemperanza all'obbligo, decorsi inutilmente trenta giorni, il soggetto medesimo dall'albo provinciale.

La cancellazione dall'albo può altresì avvenire a richiesta dell'organismo, ovvero con la perdita dei requisiti per l'iscrizione previsti dal precedente paragrafo A), ovvero qualora non provveda alla comunicazione al servizio provinciale competente, entro il termine eventualmente dallo stesso assegnato, della variazione di uno degli elementi previsti per l'iscrizione. L'organismo iscritto

all'albo è infatti tenuto a comunicare al servizio provinciale competente in materia di scuola dell'infanzia, entro 30 giorni dalla variazione, ogni modifica dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo.

Almeno ogni tre anni il Servizio provinciale competente provvede d'ufficio, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni, alla revisione dell'albo per verificare la permanenza dei requisiti previsti dalla presente deliberazione.

L'iscrizione e la cancellazione dall'albo provinciale sono disposte con determinazione del dirigente ed hanno effetto dalla data di adozione dei relativi provvedimenti.

D) Per i fini di cui alla presente deliberazione:

a) Costituiscono organismi della cooperazione sociale:

1) Le cooperative sociali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) della legge regionale 24 del 1988, regolarmente iscritte nel Registro delle cooperative istituito ai sensi della *legge regionale n. 7 del 1954*, nonché le cooperative sociali aventi sede fuori regione di cui alla *legge n. 381 del 1991*, iscritte a registro analogo;

2) Le cooperative a mutualità prevalente secondo le disposizioni dell'articolo 2512, 2513 e 2514 del Codice Civile così come modificati dal *decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6*, le quali siano iscritte al registro delle cooperative ai sensi della *legge regionale n. 7 del 1954* o ad analogo albo per quelle aventi sede fuori regione, le quali esercitino un'attività coerente con le finalità della *legge provinciale n. 4 del 2002* e non pongano alcuna limitazione discriminante per l'accesso ai servizi resi;

3) Le cooperative a mutualità prevalente, regolarmente iscritte negli albi secondo legge, le quali esercitino un'attività coerente con le finalità della *legge provinciale n. 4 del 2002*, non pongano alcuna limitazione discriminante per l'accesso ai servizi resi e accettino di osservare le disposizioni dell'articolo 2514, lettere a), b) e c) del Codice Civile così come modificato dal *decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6* e l'obbligo di devolvere in caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotto il capitale e i dividendi maturati, a fini di pubblica utilità o ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

b) Costituiscono organismi di utilità sociale non lucrativi:

1) i soggetti di cui all'*articolo 10 della legge n. 4 dicembre 1997, n. 460* (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), la cui attività rientri tra quelle previste dal comma 1, lettera a) del medesimo articolo e tra le finalità di cui alla legge n. 4 del 2002 e che siano iscritti all'anagrafe prevista dall'articolo 11 della medesima *legge n. 460*, ovvero all'albo del volontariato richiamato all'*articolo 10, comma 8 della citata legge n. 460*;

2) i soggetti di cui all'*articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383* (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), iscritti nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della medesima *legge n. 383* e la cui attività rientri tra le finalità di cui alla *legge provinciale n. 4 del 2002* <sup>(12)</sup>.

c) Non costituiscono organismi di cooperazione sociale o di utilità sociale e non possono ottenere l'iscrizione: partiti politici, organizzazioni sindacali, associazioni professionali e di categoria.

---

(12) Lettera così sostituita dalla Delib.G.P. 27 febbraio 2004, n. 424.